

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1968

Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge trae origine dalle necessità di ritoccare la vigente disciplina degli Istituti e delle Aziende abilitate ad esercitare il credito su pegno, che si presenta lacunosa per quanto riguarda l'apprestamento di mezzi idonei a reprimere taluni fenomeni criminali, accentuatisi in tempi recenti anche per il diffondersi della vendita di beni mobili con patto di riservato dominio.

Spesso infatti il possessore di tali beni li dà in pegno prima ancora di averli interamente pagati e di averne quindi acquistata la proprietà.

Inoltre il ricorso agli Istituti di credito su pegno costituisce il modo più sicuro per disfarsi di oggetti di provenienza illecita e per realizzarne il valore, in quanto il prestatario, all'atto del pegno, non è tenuto a

dimostrare la propria identità personale e di conseguenza dalla polizza rilasciata al portatore dagli Istituti non si possono evincere con sicurezza le generalità del prestatario stesso.

Per combattere tali forme di criminalità la Polizia giudiziaria non dispone oggi di adeguati strumenti legislativi, data la limitazione che al riguardo l'articolo 10 del regio decreto-legge 17 luglio 1957, n. 1400, pone allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali di scoperta dei reati e di ricerca delle prove.

Ciò diversamente da quanto dispongono in materia le legislazioni di altri Stati.

In Belgio, per esempio, l'attività di credito su pegno è controllata attraverso registri in cui sono annotati il nome, il domicilio e la professione del depositante. Sono previ-

ste pure forme concrete di collaborazione fra gli organi responsabili dei Monti di credito su pegno e gli organi di polizia, che si attuano con una vigilanza discreta ma diretta sulla identità dei depositanti e sulla provenienza dei pegni.

La legislazione francese, oltre alla istituzione dei detti registri, prevede la facoltà, per i funzionari dei Monti, di chiedere ai depositanti di dichiarare per iscritto che gli oggetti impegnati sono di loro proprietà ed altresì l'obbligo di informare gli organi di polizia quando vi sia sospetto che gli oggetti presentati abbiano origine fraudolenta.

Nella Germania federale è sancito l'obbligo dei « prestatori di pegno professionisti » di fornire alle competenti autorità le informazioni verbali e scritte necessarie alla vigilanza sugli Istituti, come è prevista, inoltre, la facoltà di accedere all'esercizio commerciale e di prendere visione dei documenti e delle polizze giustificative.

In Inghilterra sono stabilite speciali sanzioni a carico di coloro che offrono in pegno cose di cui non sono in grado o si rifiutano di indicare la provenienza e il titolo del possesso, mentre gli stessi agenti di pegno cui sia offerta o mostrata una polizza di pegno sospetta possono sequestrare la polizza, trattenere la persona e consegnare l'una e l'altra ad un agente di polizia.

Analoghe disposizioni sono contemplate nella legislazione australiana.

Con il presente disegno di legge si tende appunto ad ovviare ai lamentati inconvenienti fornendo agli organi di polizia giudiziaria, nel rispetto dei principi che regolano il settore bancario, mezzi idonei a perseguire efficacemente i reati che si connettono alla concessione di prestiti su pegno.

Il provvedimento consta di cinque articoli.

Art. 1. — Al primo comma viene sancito l'obbligo per il prestatario di dimostrare con un valido documento la sua identità personale. In tal modo si viene ad escludere la possibilità per il pignoratarario di fornire false generalità.

Il secondo comma dispone l'obbligo per gli Istituti e le Aziende abilitati all'esercizio

del credito pignoratizio di registrare, per ogni operazione di credito, le generalità e il domicilio del prestatario nonchè di effettuare una descrizione dei beni offerti in pegno. In tal modo si agevolano le indagini giudiziarie dirette a recuperare oggetti rubati e a risalire ai colpevoli.

Ciò va posto anche in relazione con quanto stabilisce il successivo articolo 3 in deroga all'articolo 340 del Codice di procedura penale.

Art. 2. — Il secondo articolo fa obbligo agli Istituti di credito di informare gli organi di polizia giudiziaria quando abbiano fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illecita.

Si è ritenuto così opportuno trasformare in obbligo, sancendolo al contempo in una norma di legge, la semplice facoltà prevista dall'articolo 38 del regolamento di attuazione all'ordinamento dei Monti di credito su pegno (R. D. 28 maggio 1939, n. 1279).

Art. 3. — L'articolo 3 limitatamente alle operazioni di credito pignoratizio e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 340 del Codice di procedura penale, consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1, per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

Art. 4. — L'articolo 4 estende le disposizioni della presente legge anche alle imprese non rientranti tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Nel secondo comma viene stabilito l'obbligo per dette imprese di effettuare le annotazioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme stabilite dal Codice civile.

Art. 5. — Nell'ultimo articolo viene fissata la sanzione per la inosservanza dell'obbligo di registrazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotati in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno.

Art. 2.

Gli Istituti ed Aziende di credito, quando abbiano fondato motivo di ritenere che le cose offerte in pegno sono di provenienza illecita, devono informare immediatamente gli organi di polizia giudiziaria.

Art. 3.

In deroga all'articolo 340 del Codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imprese non comprese tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e

successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nel secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del Codice civile.

Art. 5.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 il responsabile della tenuta del registro è punito con l'ammenda fino a lire centomila.